

## SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO, SITI IN VIA PARENZO 42

### ART. 1 OGGETTO

L'Amministrazione Comunale C.F. 00514490010- in questo atto rappresentata dal dott. Giuseppe BIANCIOTTO, nato a Torino il 24 giugno 1954 domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contratti con i poteri per quanto infra in forza di provvedimento del Sindaco in data 2 febbraio 2009, prot. n. 01175, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 63 comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012 n. 357 (mecc. 2011 08018/003) ed in esecuzione della deliberazione \_\_\_\_\_, concede alla Associazione di Promozione Sociale "Radici e Ali"- di seguito denominata Concessionario - con sede legale a Torino - Corso Toscana 129/B, Codice Fiscale - 97767490010, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Sig.ra Emma Corradi nata a Torino il 10/2/1977 a Torino - C.so Toscana 129/B, C.F. CRRMME77B50L219C ai sensi e secondo le disposizioni del "Regolamento per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni" n. 214 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 06/06/1995, n. mecc. 9503348/08 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16/02/1998 n. mecc. 9800120/08, l'utilizzo dei locali di proprietà comunale siti in Via Parenzo n.42, piano secondo, identificati come locale A di mq28 e locale B di mq 162 per un tot di mq 190, come da unita planimetria (All. 1).

La Città di Torino detiene il 100% della proprietà dell'immobile che risulta accatastato al Catasto Fabbricati della Città di Torino, Foglio N. 112 - numero 136, sub. 8 parte, sub. 9 parte.  
Nei locali non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città.

### ART. 2 DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

L'Associazione "Radici e Ali" è un'associazione di promozione sociale costituitasi nel 2013 che persegue fini di utilità sociale ed educativa rivolte ai minori e di sostegno alla genitorialità ed alle famiglie. Attualmente ha la propria sede operativa presso la parrocchia Beato Frassati. L'Associazione si propone di costituire presso i locali richiesti in concessione la propria sede per sviluppare il progetto "Puntoacapo" peraltro già avviato e sperimentato presso l'attuale sede operativa.

I locali di Via Parenzo 42, diverranno il "Centro Puntoacapo" con l'obiettivo di promuovere una nuova cultura di attenzione alla famiglia ed una sua riscoperta come risorsa sociale, assicurare un riferimento locale permanente per l'aggregazione e formazione dei giovani ed aiutarli a riscoprire le proprie abilità. Il Centro sarà gestito da operatori qualificati e volontari, resterà aperto tutto l'anno e sarà accessibile a tutti previo tesseramento associativo.

L'associazione ha proposto di eseguire a suo totale carico dichiarato alcuni lavori di migioria dei locali.

La subconcessione o il mutamento della destinazione d'uso dei locali producono, *ipso iure*, la decadenza della concessione. \*

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Circoscrizione potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza della concessione. \*

In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Circoscrizione stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo. \*

### ART. 3 CANONE

Il concessionario verserà all'ufficio Cassa della Circoscrizione 5 un canone annuo, determinato in applicazione dell'art. 6 del Regolamento comunale n. 214 per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni, pari ad euro 1.140,00= (millecentoquaranta), corrispondente al 10 % del canone annuo di

mercato, determinato dal Servizio Valutazioni in 11.400= €/anno, da pagarsi in un'unica rata anticipata, entro il primo trimestre di ogni anno. Detto canone sarà aggiornato in base alla variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale.

Il primo canone dovuto decorre dalla data di stipula del contratto e conseguente verbale di consegna dell'immobile e dovrà essere versato entro il primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione.

Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione o delle quote per gli oneri accessori, entro i termini stabiliti, produce, *ipso iure*, la decadenza dalla concessione \* e dà luogo alla automatica costituzione in mora del conduttore anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. \*

In caso di revoca della concessione l'Amministrazione Comunale conserverà per intero il canone già corrisposto.

Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il concessionario permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dell'immobile stesso, dovrà corrispondere un'indennità avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati.

#### **ART. 4 DURATA**

La concessione ha la durata di anni 4, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di stipula del presente disciplinare e conseguente consegna dell'immobile, fatta constare da apposito verbale.

Alla scadenza non si rinnova automaticamente. Pertanto il concessionario dovrà presentare domanda di rinnovo nelle forme di rito, entro il 180° giorno precedente la data di scadenza contrattuale.

Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 3. In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 7 senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente. \*

Il Sodalizio si impegna, sin dalla firma del presente atto, e per tutta la durata della concessione, a ricollocare la propria attività presso altra idonea sede, su motivata richiesta dell'Amministrazione, senza pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo di sorta. \*

#### **ART. 5 REVOCA**

In caso di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al presente atto, la Circostrizione 5 potrà dichiarare, previa diffida da parte del Responsabile del Procedimento e con adozione di deliberazione del Consiglio della Circostrizione 5, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento del danno. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati, a titolo esemplificativo, motivi di revoca:

- reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici;
- gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- subconcessione, cessione del contratto;
- reiterato mancato pagamento delle utenze;
- il fallimento del Concessionario, qualora previsto.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa.

Nei casi di cui sopra, il Concedente potrà risolvere la Concessione ai sensi dell'art. 1453 codice civile, in base alla seguente procedura:

il Concedente sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile, ad invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta con lettera raccomandata, a sanare l'inadempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni; il Concessionario sarà tenuto, entro il predetto termine di 30 (trenta) giorni, a porre rimedio all'inadempimento contestato ovvero a dimostrarne l'insussistenza. Trascorso inutilmente tale termine il Contratto sarà risolto di diritto.

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali. \*

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in buono stato di uso e manutenzione.

## **ART. 6 CONSEGNA**

I locali sono consegnati al concessionario, liberi da persone e cose, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, previa presentazione della garanzia stabilita al successivo articolo 13 in una delle forme ivi previste; ben noto al Concessionario per aver effettuato approfonditi sopralluoghi, visionato i documenti dell'avviso che si intendono qui richiamati, ed aver eseguito idonea *due diligence*.

Il Concessionario pertanto espressamente accetta i locali ed ogni loro pertinenza nello stato in cui si trovano, senza poter avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione e a vizi, difetti o vincoli palesi ed occulti.

La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo. \*

## **ART. 7 MANUTENZIONE**

Allo stato attuale i locali si trovano in buono stato manutentivo e non richiedono l'esecuzione di opere di miglioria necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto.

In ogni caso per i lavori di miglioria che il Concessionario ha proposto di effettuare a proprie spese, dovranno essere assolti gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di prossima emanazione in materia tra cui, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle relative a vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché la relativa agibilità dell'immobile.

Il concessionario si impegna a produrre inoltre la certificazione, redatta da un tecnico abilitato, che attesti che l'immobile presenta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai fini dell'agibilità per la tipologia di utilizzo cui viene destinato l'immobile, inclusa l'adozione di un programma di controllo e manutenzione o l'eventuale bonifica in caso di accertata presenza di amianto. La Città non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento in caso di mancato ottenimento delle suddette certificazioni. \*

E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi e all'abolizione delle barriere architettoniche.

Sono invece a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell'immobile, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del Concessionario.

Gli interventi (ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria) dovranno ottenere la preventiva autorizzazione scritta dei competenti Servizi Tecnici della Città. Nessuno onere dovrà gravare sulla Città sia per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sia per l'esecuzione dei lavori; relativamente alle modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti eseguite anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta comunque esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente. \*

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo permangono in capo al concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione dei locali stessi. \*

## **ART. 8 RIPARAZIONI E RESTAURI**

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi di cui all'art. 7, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere. \*

## **ART. 9 PROPRIETA'**

Tutte le nuove opere eventualmente realizzate sui locali oggetto della presente concessione, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. \*

## **ART. 10 UTENZE**

Nell'immobile in cui insistono i locali oggetto del presente disciplinare, vi sono più soggetti utilizzatori dell'intera struttura per porzioni diverse:

Le utenze a servizio dell'intera struttura sono:

Luce:

- C.so Cincinnato 121 (n. 6 box auto VV.UU.) n. utenza 1050062506-36248, cod. presa 191364050, contratto n. 21063416, POD. IT020E00266640;
- C.so Cincinnato 121 (scuola materna statale) - Via Parenzo 46 (istituto professionale Beccari) n. utenza 1050061192-36694, cod. presa 191364000, contratto n. 21062152, POD. IT020E00185188;
- C.so Cincinnato 200 (scuola materna E15) n. utenza 1050062565-36263, cod. presa 101252446, contratto n. 21063476, POD. IT020E00529415;
- C.so Cincinnato 115 (Cooperativa Mondoerre) utenza direttamente intestata, contratto n. 21397152, POD. IT020E00654126.

Acqua:

- C.so Cincinnato 200 (scuola materna E15) n. utenza 0010036890, matricola contatore 171103453, n. contatore 708030;
- C.so Cincinnato 200 (scuola materna E15) n. utenza 0010111179;
- Prese idriche in carico alla Provincia:
- presa n. 0010106977 – presa antincendio n. 0010106978;
- presa n. 35762 – prese antincendio n. 73217 e n. 35763.

Riscaldamento: sede tecnica CE-0610-C-ITC01

- C.so Cincinnato 115/121 (VV.UU. ex alloggio custode), matricola contatore 0051835250; PDR 09951202960710 (fornitura IREN disattivata in data 23/11/2012);
- C.so Cincinnato 115/121 – Via Parenzo 46 (Scuola Materna E15, Istituto "Plana", Servizi Sociali, VV.UU, Biblioteca, Laboratori di lettura, Palestra E15, ex alloggio custode) sede tecnica CE-0610-X-ITC01, ID Fornitura 5913640001 - 5913640003,
- C.so Cincinnato 200 (scuola materna E15); sede tecnica CE-0611-A-ITC01, ID Fornitura 5911435005.

I locali oggetto della concessione misurano circa mq 190,00 e mc 579,5, mentre la superficie coperta totale del complesso è di mq 12.756,60 ed il volume è di mc. 43.282,34.

La struttura all'interno della quale sono situati i locali oggetto della concessione ha più soggetti utilizzatori per porzioni diverse: Scuola Materna Statale E15, Istituto "Plana", Istituto "Beccari", Servizi Sociali, Vigili Urbani, Biblioteca "Cognasso", Laboratori di lettura, Palestra E15 gestita dalla Circostrizione.

Il Concessionario è tenuto a rimborsare alla Città le spese relative alle utenze installando a sue spese, ove possibile, misuratori parziali o filiali. In alternativa, in mancanza di questi ultimi le spese verranno suddivise applicando i seguenti criteri:

a) per il riscaldamento il rimborso dovuto alla Città è pari 1,33%. La percentuale dovuta è stata calcolata in base alla volumetria occupata (metri cubi 579,5) sulla ID Fornitura 5913640001. Il Concessionario dovrà comunicare due volte l'anno la lettura del contatore del gas nei mesi di aprile ed ottobre al seguente indirizzo di posta elettronica: [ufficio.utenze@comune.torino.it](mailto:ufficio.utenze@comune.torino.it).

b) per le spese relative all'acqua, è dovuto un rimborso forfetario di euro 137,00 calcolato in base ai

mq occupati (190 mq) ed in relazione a quanto richiesto all'Associazione Mondoerre , per la quale era stato calcolato un rimborso di euro 150,00 per mq 208,40 concessi.

c) per le spese relative all'energia elettrica è dovuto un rimborso pari al 1,5%. La percentuale dovuta è data dalla proporzione tra i mq occupati ed i mq totali della struttura decurtati dei metri quadrati occupati dalla Cooperativa Mondoerre intestataria di un contatore elettrico (190/12548,20) sul contratto n. 21063416, POD. IT020E00266640;

Sono inoltre a carico del Concessionario le spese telefoniche e la TARI (per la quale il Concessionario sarà tenuto a presentare regolare denuncia di utilizzo dei locali agli uffici comunali competenti che dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla presentazione della stessa in copia all'Ufficio Patrimonio della Circostrizione 5) ed eventualmente altre tasse/imposte o altri oneri economici dovuti.

## **ART. 11 RESPONSABILITA'**

Il concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la Circostrizione da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi. \*

Il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

Il concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi degli artt. 2050 e 2051 del Codice Civile. \*

Il concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività sull'area, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi), manlevando la Città da eventi dannosi che possano derivare. Con la sottoscrizione del presente atto dichiara altresì, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero dichiara di non essere soggetto, ai sensi di legge, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.

## **ART. 12 ASSICURAZIONI**

Il concessionario si impegna a sottoscrivere per la durata del presente contratto un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni comunque derivanti a terzi da sinistri conseguenti all'attività del concessionario. Fra i terzi devono intendersi i dipendenti del concessionario e ogni soggetto comunque immesso presso i locali.

Si impegna inoltre a sottoscrivere un'adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da incendio e da ogni altro danneggiamento conseguente all'attività del concessionario tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile (rischio locativo) con riferimento alle previsioni degli artt. 1588, 1589, 1590 c.c..

Relativamente ai beni mobili di proprietà del concessionario presenti all'interno della struttura il Comune di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente imputabili e pertanto il concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l'esistenza su di essi di apposita polizza assicurativa.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla compagnia assicuratrice liquidato direttamente alla Città. Ove il

valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione proprietaria copia delle polizze stipulate entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, approvato con determinazione dirigenziale, dovrà inoltre inviare all'Amministrazione proprietaria annualmente copia delle quietanze dei ratei assicurativi.

Il concessionario dichiara espressamente, con la firma del presente disciplinare, di esonerare la Città di Torino da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto obbligo di stipulare, a suo carico, le predette idonee polizze assicurative. \*

### **ART. 13 GARANZIE**

Il conduttore dovrà prestare garanzia degli obblighi assunti con il presente Disciplinare in una delle forme indicate nei commi successivi:

- versando cauzione di euro 285,00(duecentoottantacinque euro), pari al 25% del canone di concessione ammontante a € 1.140,00, da versarsi prima della stipula del contratto a garanzia degli obblighi contrattuali, mediante deposito cauzionale improduttivo di interessi, secondo le seguenti modalità:

A) mediante Assegno Circolare non Trasferibile intestato al Tesoriere Civico Città di Torino, da presentarsi alla Civica Tesoreria – Via Bellezia 2, Torino – specificando conto 136 e indicando quale causale “versamento deposito cauzionale a garanzia della concessione locali siti in Via Reiss Romoli, 49”

B) mediante bonifico bancario sul c/c n. 110050089, intestato al Comune di Torino, intrattenuto presso la Unicredit S.p.A., Codice IBAN IT 56 T 02008 01033 000110050089 specificando conto 136, indicando la medesima causale.

Il concessionario può altresì, a sua scelta, prestare cauzione mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.

Ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile, ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione.

La fidejussione sopra indicata dovrà inoltre prevedere l'espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta della Città di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 del Codice Civile, con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 Codice Civile. \*

La Città resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l'importo della garanzia versata, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o inadempimenti del concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città.

### **ART. 14 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO**

La mancata presentazione della documentazione prescritta agli artt. 10 (“Utenze”), 12 (“Assicurazioni”) e 13 (“Garanzie”) rappresenta condizione sospensiva e causa ostativa della formale stipula dell'atto di concessione.

### **ART. 15 ACCERTAMENTI**

I Funzionari dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nei locali dati in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

### **ART. 16 RELAZIONI ANNUALI**

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Regolamento n. 214 per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni, alla scadenza di ciascuna annualità, il concessionario dovrà presentare alla Città di Torino idonea relazione sull'attività svolta e sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell'anno stesso, in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti.

La mancata presentazione della relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo, è causa di decadenza della concessione medesima. \*

**ART. 17  
RICONSEGNA**

Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il concessionario dovrà restituire i locali in buono stato d'uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per la Città. All'atto della restituzione dei locali da parte del Concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Direzione Finanza - Servizio Ispettorato.\*

**ART. 18  
DOMICILIO E CARICHE SOCIALI**

Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede legale dell'Associazione di Promozione Sociale Radici e Ali - Corso Toscana 129/B. E' fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente alla Città di Torino i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza dell'Associazione, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

Il presente atto vincola sin d'ora il concessionario; viceversa non vincola l'Amministrazione Comunale se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi.

**ART. 19  
CONTROVERSIE**

Per ogni controversia tra le parti, è competente il Foro di Torino.

**CONCEDENTE**

Città di Torino - Circoscrizione 5  
Via Stradella 192 - 10147 T O R I N O

Per accettazione, firma .....

**CONCESSIONARIO**

Associazione di Promozione Sociale Radici e Ali  
Corso Toscana 129/B

La mancata sottoscrizione dell'atto redatto ai fini della registrazione comporterà la revoca della concessione.

Per accettazione, firma .....

Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui all'articolo 2 comma secondo, terzo e quarto; articolo 3 comma terzo e quarto; articolo 4 comma terzo e quarto; articolo 5 comma sesto; articolo 6 comma terzo; articolo 7 comma terzo, settimo e nono; articolo 8; articolo 9; articolo 11 comma primo e terzo; articolo 12 comma sesto; articolo 13, comma quarto, articolo 16 comma secondo, articolo 17 del presente Disciplinary.

Per accettazione, firma .....

Cognome, nome .....

Luogo e data nascita .....

Codice Fiscale .....

Indirizzo .....

Telefono .....

Torino, .....

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente alla stipula del presente contratto e agli adempimenti che ne derivano.